

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI INTERESSI PARTICOLARI  
(L.R. n. 4 del 12/02/2016)

Art. 1  
(Finalità e contenuto)

1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, in attuazione dell'articolo 10, del D.Lgs. n. 4 del 12/02/2016 "disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza degli interessi particolari", i doveri di comportamento e gli obblighi di condotta che i rappresentanti dei gruppi di interessi particolari sono tenuti ad osservare.
2. Il presente Codice costituisce misura obbligatoria al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e di rappresentanza di interessi particolari, nonché di prevenzione della corruzione.

Art. 2  
(Ambito soggettivo di applicazione)

Il Codice si applica ai rappresentanti dei gruppi di interessi particolari.

Art. 3  
(Doveri ed obblighi dei rappresentanti dei gruppi di interessi particolari)

Nello svolgimento della loro attività di rappresentanza presso i decisori pubblici, i rappresentanti dei gruppi di interesse iscritti nelle due Sezioni del registro, gestite rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio regionale di cui all'articolo 3 della Legge n.4 del 12/02/2016, sono obbligati a:

- 1) rispettare i principi di legalità, trasparenza e correttezza istituzionale;
- 2) osservare la riservatezza riguardo alle informazioni su persone o fatti, di natura non pubblica ed estranei all'interesse rappresentato, di cui essi vengano a conoscenza nell'espletamento o in occasione della loro attività di rappresentanza;
- 3) comunicare qualsiasi dono, bene, prestazione di servizio od offerta in denaro di importo superiore a 150 (centocinquanta) euro erogato, anche indirettamente, ai decisori pubblici e a loro familiari, compresi quelli donati in circostanze di ordinaria solennità, quali celebrazioni, ricorrenze o eventi simili, salvi i divieti previsti dalle leggi penali;
- 4) rispondere tempestivamente ad ogni richiesta di chiarimenti ed informazioni, proveniente dalla Presidenza della Regione o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a questioni che, a qualunque titolo, possano interessare l'attività di interesse rappresentata;
- 5) trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata, sotto la propria responsabilità, all'ufficio competente per la tenuta della sezione del registro ove sono iscritti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione, in formato aperto, concernente l'attività svolta nell'anno precedente e comprendente in particolare:
  - a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte, con l'indicazione delle modalità e dei mezzi impiegati, ed i relativi contenuti;
  - b) l'elenco dei decisori pubblici nei cui confronti sono state svolte le attività;
  - c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ivi comprese quelle di cui al punto 2) del presente articolo;
- 6) non esercitare, nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da incidere sull'esercizio della loro libertà di giudizio, di voto o di determinazione, fatte salve le condotte previste e punite dalla legge penale in quanto reato.
- 7) osservare le disposizioni contenute nel presente Codice etico di comportamento e sottoscriverlo. La sottoscrizione del Codice Etico da parte dei rappresentanti di interessi particolari rappresenta condizione necessaria ed imprescindibile per l'iscrizione nel Registro.

#### Art. 4 (Sanzioni)

In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 3, i decisori pubblici comunicano i fatti che possono rappresentare violazione delle norme di comportamento da parte dei rappresentanti dei gruppi di interesse. La predetta comunicazione è indirizzata:

- 1) alla Giunta regionale per quanto concerne i componenti della Giunta, le sue articolazioni burocratiche e gli enti strumentali della Regione;
- 2) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per quanto riguarda il Consiglio regionale e le sue articolazioni.

La Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza ed in conformità ai criteri predeterminati con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 4/20216, in base alla gravità della violazione accertata, commina una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo formale;
- b) sospensione temporanea;
- c) revoca dell'iscrizione.

Le sanzioni di cui alle lettere b) e c), sono pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali di Giunta e Consiglio, nell'apposita sezione prevista dall'articolo 3, comma 4 L.R. n. 4/2016.

In caso di revoca dell'iscrizione, il gruppo di interesse non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla revoca stessa.

#### ART 5 Prevenzione della corruzione

Il rappresentante di interessi particolari rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti, in particolare, rispetta le prescrizioni di cui all' articolo 3 del Codice Etico, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito riscontrate di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

#### Art. 6 Trasparenza

Il rappresentante di interessi particolari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative, presta la massima collaborazione rispetto alle richieste rivolte dalla Presidenza della Regione o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale rispetto al reperimento ed alla trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale regionale.

#### Art. 7 (Riservatezza)

E' obbligo dei rappresentanti di interessi particolari assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per le notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni.

#### Art.8 (Pubblicità del Codice)

Il presente Codice Etico viene pubblicato nella sezione dedicata del sito internet istituzionale, di cui all'articolo 3, comma 4 della Legge Regionale n. 4 del 12/02/2016.